



COMUNE DI ARBUS

Provincia Del Medio Campidano

Copia Conforme

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 30 del 29/07/2026

OGGETTO: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE: APPLICAZIONE AI CARICHI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (OGGI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) DELLA ROTTAMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventinove** del mese di Luglio con inizio alle ore 16.45, nell'aula consiliare del Municipio di Arbus sito in via Pietro Leo 55, in sessione Straordinaria, pubblica, di Prima convocazione, convocato con avviso trasmesso con le modalità e nel termine previsto dal regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai signori:

	Presente		Presente
Salis Paolo (Sindaco)	Si	Pili Annamaria	Si
Murtas Simone	Si	Pani Alessandro	Si
Peddis Alessandra	No	Concas Giampiero	Si
Vacca Sara	Si	Schirru Michele	Si
Collu William	Si	Tatti Annita	Si
Raccis Toniella Anna	Si	Pilia Agostino	Si
Atzeni Michele	Si	Aru Veronica	Si
Desideri Chiara	No	Lussu Gianni	Si
Atzeni Enrico	No		

Totale Presenti 14

Totale Assenti 3

Assiste alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale dott. Giantonio Sau.
Verificato il numero legale, il Presidente, Sindaco Salis Paolo mette in discussione la proposta relativa all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione N. 28 del 08/07/2026 del Responsabile del Servizio Settore N.5 : Tributi

Di seguito si riportano gli interventi in maniera sintetica, per la cui trattazione integrale si rinvia alla registrazione di seduta al link:

Gazzetta amministrativa(audio):

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_e_trasparente/_sardegna/_arbus/230_alt_con/2026/Documenti_1785400607092/

YouTube (video):

<https://www.youtube.com/watch?v=ZNCBQYNBDJ0>

Presenta il Sindaco illustrando l'intervento trascritto come di seguito riportato:

La rottamazione quinquies" per i tributi locali nasce dall'art. 10-quinquies del DL 38/2026 (convertito in L. 88/2026). Non è automatica, richiede l'esercizio dell'autonoma potestà impositiva dell'ente, con una delibera di Consiglio a natura regolamentare corredata dal parere dell'organo di revisione. Riguarda i carichi affidati da Comuni e Regioni ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, che il contribuente potrà versare al netto di sanzioni e interessi, in un massimo di 54 rate bimestrali (quindi nove anni). Il termine per deliberare l'adesione è stato spostato dal 30 giugno al 31 luglio con un emendamento in sede di conversione del DL 63/2026

Questa via agevola solo i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Quindi il primo dato da mettere sul tavolo è: quanti e quali carichi Arbus ha effettivamente affidato ad AdER nel 2000-2023, e per quale montante.

Su un ente come Arbus la parte prevalente dei carichi 2000-2023 è, vetusta e di fatto inesigibile, già ampiamente svalutata nel FCDE. Su quella massa, incassare il solo capitale non è una perdita, è un recupero di cassa che diversamente non vedremo mai e, peraltro, pesa in bilancio, libera quote di FCDE già accantonate, migliorando il risultato di amministrazione. In più: pulizia dei residui attivi che ogni anno gravano sul calcolo del Fondo, riduzione del contenzioso e dell'aggio, e un messaggio sociale non banale in un territorio a fragilità economica e con lo svantaggio insulare, questo è il mio punto di vita, dai al cittadino onesto ma in difficoltà una via d'uscita, senza sanzioni e interessi. L'onere operativo, infatti, per i carichi via AdER, ricade sull'Agenzia, non sui tuoi uffici.

Veniamo al dunque, la decisione non si gioca sul principio, si gioca su un solo rapporto, ossia che quota di carichi vetusti/inesigibili e già svalutati in FCDE contro quota di carichi recenti ed esigibili.

La mia lettura, dall'analisi dei dati richiesti all'ADER, è che la composizione della massa è quasi da manuale per un Comune che deve decidere se aderire:

- Capitale (sola imposta): € 4.669.874.41 → il 76,4% del totale.

- Accessori (sanzioni + interessi): € 1.472.671,03 (€ 940k Sanz. + 532k int. → solo il 24,11% (sanzioni 15,40%, interessi 8,71%).
- Vetusto (2000-2020): € 4.304.663,79 → il 70,49% della massa.
 - Imposta € 3.213.314,44 (52,62%)
 - Sanzioni € 687.098,88 (11,25%)
 - Interessi € 404.250,47 (6,62 %)
- Recente (2021-2023): € 1.837.881,65 → il 22,2%.

Due fatti saltano all'occhio. Il Primo è una massa quasi tutta capitale. Le sanzioni sono appena il 11,25% dell'imposta. Il Secondo è una massa prevalentemente vecchia, con il 70% affidato prima del 2021, quindi crediti da 5 a 24 anni di anzianità.

Il punto su cui dobbiamo fissare l'attenzione è che aderendo, il Comune rinuncia al massimo a € 1.091.M € pari al 18.87%, i propri accessori. Nient'altro. Il capitale (€ 3,21 mln) non si "regala", resta interamente dovuto, e la rottamazione ne rende più probabile l'incasso, non meno. L'aggio stralciato è di AdER, non nostro, quindi non intacca il nostro gettito.

E quei € 1.091.M di accessori a rischio non sono nemmeno tutti "veri". La stragrande parte grava sul vetusto pre-2021, crediti che il bilancio ha già svalutato quasi integralmente nel FCDE e che, a 24 anni di distanza, non incasseremo mai, né il capitale né gli accessori. Su quella parte lo stralcio ha un costo economico prossimo allo zero, ossia stiamo già rinunciando a somme che erano già uscite dai conti come inesigibili sebbene ancora esistenti.

L'unica quota su cui la rinuncia agli accessori a costo reale è quella del recente (2021-2023, € 381.321,68 €), benché in realtà non avendo ancora trasmesso i crediti vantati all'ADER per il 2023, i dati sono riferibili al 2021-22. Questo è, nel peggiore degli scenari, il tetto a cui rinunciamo sul debito che avremmo verosimilmente riscosso, a fronte di sbloccare il recupero di € 4,669 mln di capitale oggi in gran parte fermo.

Intervengono:

- il Consigliere Lussu il quale preannuncia il proprio voto contrario perché ritiene che sia un incentivo a non pagare. I furbetti ci sono sempre. Se un cittadino ha difficoltà a pagare, rileva che esistano già gli strumenti per aiutarlo a pagare e superare l'oggettiva difficoltà in cui in un preciso momento storico si è venuto a trovare.

Lo strumento della rottamazione ribadisce che estende le agevolazioni ai furbetti per i tributi comunali.

Il ragionamento che l'Amministrazione fa è quello di recuperare somme che altrimenti non si sarebbero recuperate, ma in commissione ho chiesto cosa succede se non vengono incassati. La risposta è stata "nulla" in quanto trattasi di entrate non più contabilizzate a bilancio in quanto cancellate dalla contabilità con riferimento a quelli più datati (oltre i cinque anni), per cui si tratterebbe sostanzialmente di nuove entrate.

Conclude dicendo che il messaggio che diamo è quello di premiare i furbetti.

- il Consigliere Pilia illustrando l'intervento trascritto come di seguito riportato:

Signor Sindaco, Colleghe e Colleghi Consiglieri,

condivido gran parte delle considerazioni espresse dal Consigliere Lussu. Il messaggio politico e sociale che rischia di passare con questo provvedimento non è corretto, soprattutto nei confronti

dei cittadini che, con grande senso di responsabilità, pagano regolarmente e puntualmente il dovuto.

Al contempo, è evidente la mancanza di azioni incisive volte a contrastare un'evasione fiscale che, nel tempo, è diventata una vera e propria montagna di risorse sottratte al nostro Comune e, di conseguenza, ai servizi per la cittadinanza. Da anni, indipendentemente dal colore politico di chi amministra, registriamo tassi di evasione altissimi. Purtroppo, i messaggi partiti sia a livello comunale che governativo hanno spesso finito per legittimare forme di tolleranza, concedendo continue dilazioni nei pagamenti che non risolvono il problema alla radice.

La rottamazione delle cartelle presenta indubbiamente pro e contro. Comprendo la tesi del Sindaco: per il Comune rappresenta un'ulteriore opportunità di incamerare risorse finanziarie altrimenti considerate perse. Tuttavia, la realtà ci mostra spesso un quadro diverso: molti contribuenti aderiscono versando solo la prima rata per sanare momentaneamente la propria posizione o per specifici interessi contingenti, per poi interrompere i pagamenti successivi.

In merito a questa scelta strategica mi trovo profondamente combattuto. Esiste però una terza via, che ritengo la più corretta: attivare seri e sistematici strumenti comunali di contrasto all'evasione. Penso, ad esempio, all'incrocio delle banche dati già in possesso dell'Ente, agendo sempre nel pieno rispetto della privacy e della sfera privata dei cittadini. Ricordo che un progetto comunale mirato, avviato alcuni anni fa, diede ottimi frutti, con risultati persino superiori a quelli oggi auspicati dal Sindaco.

Per queste ragioni, pur propendendo per la tesi di fermezza sostenuta dal Consigliere Lussu, avverto la responsabilità di una scelta così importante per la nostra comunità. Chiedo pertanto una breve sospensione della seduta, al fine di consentire un confronto immediato all'interno del nostro gruppo consiliare e definire una posizione unitaria e ben ponderata.

Chiedo che il presente documento venga inserito integralmente all'interno del verbale della deliberazione del Consiglio Comunale odierno, per farne parte integrante e sostanziale.

- il Vicesindaco Murtas il quale evidenzia che in linea di principio è d'accordo con quanto detto dal consigliere Lussu, però gli fa piacere pensare alla rottamazione come un'opportunità a favore di tutti coloro che per una situazione di oggettiva difficoltà sono impossibilitati a rispettare le scadenze di pagamento, per cui il legislatore e le amministrazioni offrono la possibilità di venire incontro, non eliminando il tributo, ma semplicemente le sanzioni e gli interessi.

Come Gruppo voteremo a favore per consentire ai cittadini di poter pagare e sistemare le loro pendenze.

Il Sindaco rileva che avete detto che non tutto il 2000-2023 è spazzatura: la coda recente (2021-2023) contiene crediti esigibili, su cui rinunciare a sanzioni e interessi è una perdita secca di gettito che avremmo incassato comunque.

Se il cittadino o l'impresa paga qualche rata e poi smette o salta o pagamenti, decade, l'ente ha già incassato quelle rate, cassa che sui carichi vetusti non avrebbe visto, e il credito residuo torna esigibile con sanzioni e interessi ripristinati. Nel caso peggiore torniamo al punto di partenza avendo intascato qualcosa. Non c'è alcuno scenario in cui l'adesione ci fa perdere gettito che avremmo altrimenti riscosso su quei carichi.

Capisco bene che è un azzardo morale, ed è strutturale: questa è la quinta rottamazione. Ogni edizione consolida nel contribuente l'aspettativa che "chi aspetta viene condonato", e per un Comune che deve alzare il tasso di riscossione, variabile da cui dipendono FCDE e quindi avanzo

spendibile, è un veleno lento che colpisce proprio i cittadini virtuosi che hanno pagato puntualmente. La cassa poi rientra diluita su nove anni, con rischio di decadenza se il piano si interrompe: il valore attuale è molto inferiore al nominale. Infine, la rigidità, l'ente deve accettare in blocco la disciplina statale, senza poter modificare criteri, scadenze o selezionare quali annualità o entrate sanare. È tutto o niente sui carichi AdER.

Non aderendo non fermiamo l'abuso: lo lasciamo intatto altrove. L'impresa "abituata alla rottamazione" accede comunque alla rottamazione nazionale per i carichi statali. La nostra delibera incide solo sui tributi locali del Comune. Rifiutare l'adesione non colpisce la cultura della rottamazione — rinuncia soltanto a recuperare la nostra quota di capitale su crediti in gran parte già svalutati nel FCDE, lasciando l'impresa esattamente nella stessa posizione debitoria verso l'ente

Il Consigliere Schirru chiede una breve sospensione

Alle ore 20.10 il Sindaco sospende

Alle 20.14 riprende la seduta con gli stessi presenti

Visti:

- l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 prevede la competenza del Consiglio Comunale;
- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 che attribuiscono la competenza dell'attività gestionale ai dirigenti o, nei comuni senza personale con tale qualifica, ai responsabili degli uffici;
- la Delibera di Consiglio n° 11 del 27 marzo 2026 con la quale si applica, per il triennio 2026-2028, il Documento Unico di Programmazione;
- la Delibera di Consiglio n° 12 del 13 27 marzo 2026 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per lo stesso triennio;
- il Regolamento di Contabilità, dall'articolo 26 all'articolo 31

Premesso che

- le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, hanno introdotto una nuova definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate- Riscossione), limitatamente a specifiche fattispecie riguardanti carichi erariali e previdenziali, con esclusione delle entrate affidate dagli enti locali, ai quali vengono dedicate disposizioni specifiche contenute nei commi 102-110 dell'articolo 1 della medesima legge, che permettono di assumere decisioni in autonomia;
- il decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88 prevede, all'articolo 10-quinquies, la facoltà per regioni ed enti locali di applicare le disposizioni

relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 10-quinquies consente ai comuni l'estensione della disciplina contenuta nei commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, alle proprie entrate, con le seguenti deroghe:

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026;
- gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;
- per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, risultanti applicabili alla definizione agevolata dei carichi delle entrate dell'ente affidati all'agente della riscossione, in quanto non derogati dalla disciplina contenuta nel sopra richiamato articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38:

- comma 82, il quale stabilisce che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- comma 87, ove è previsto che: “nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato”;
- comma 89, il quale stabilisce che: “ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 86”;
- comma 90, dove si prevede che: “le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”;

comma 91, che elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 86 relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Nello specifico:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
 - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973;
- comma 93, il quale stabilisce che: “il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
 - a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;
 - b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;
 - c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione”;
 - d) comma 94, il quale disciplina gli effetti sulle dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sopra citato;
- comma 95, ove si prevede che: “la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:
 - a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
 - b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
 - c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento”;

- d) comma 96, il quale prevede che possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima (procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore), della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda (ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari) e terza (concordato minore), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione;
- comma 98, che prevede l'applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
 - commi 99 e 100, i quali specificano che rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, ove riguardanti le entrate locali, per i quali si è verificata l'inefficacia della relativa definizione;
 - comma 101, ove si stabilisce che: “a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento”.

Evidenziato quindi che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti relativi alle entrate dell'Ente contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2023, fatta eccezione per quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari ad individuare i carichi definibili, a decorrere dal 15 settembre 2026;

a seguito della presentazione della dichiarazione del debitore, con la quale manifesta all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata, da presentare al medesimo agente tra il 16 settembre 2026 ed il 31 ottobre 2026, il debitore estingue i propri debiti versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica, con contestuale eliminazione degli importi dovuti a titolo di interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e di aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nel caso delle sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione comporta l'eliminazione dei soli interessi, inclusi quelli di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

- la definizione agevolata riguarda anche debiti per i quali siano pendenti giudizi, indicati dal debitore nella dichiarazione di adesione, nella quale assume altresì l'impegno a rinunciare agli stessi, giudizi che sono oggetto di sospensione da parte del giudice, dietro presentazione della copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o dell'unica rata delle somme dovute; i giudizi sono estinti, da parte del giudice, in seguito al pagamento della prima o dell'unica rata, dietro presentazione, da parte del debitore, dell'Agenzia delle entrate Riscossione o dell'ente impositore (in assenza della prima), della dichiarazione, della comunicazione con cui l'agente della riscossione comunica al debitore le somme dovute e la documentazione attestante il pagamento della prima o dell'unica rata;
- la presentazione della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata comporta gli effetti evidenziati in precedenza, contenuti nell'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- l'agente della riscossione deve comunicare al debitore che ha presentato la dichiarazione anzidetta l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, nonché delle singole rate, di importo non inferiore a € 100,00, con le relative scadenze;
- il pagamento delle somme dovute è effettuato dal debitore in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, ovvero in maniera rateale, in massimo 54 rate bimestrali di pari importo, scadenti il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2027, con applicazione, a decorrere dal 1° febbraio 2027, degli interessi al tasso del 3% annuo;

- la definizione agevolata non produce effetti nel caso di mancato pagamento dell'unica rata, ovvero di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; si applica la tolleranza di 5 giorni nei soli casi di tardivo pagamento dell'unica o dell'ultima rata, come previsto dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38; in questa ipotesi riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza e la riscossione prosegue a cura dell'agente della riscossione, per l'intero importo, ritenendo le somme versate acquisite a titolo di acconto degli importi complessivamente dovuti.

Tenuto conto che solo con il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e che il medesimo agente provvederà a trasmettere, anche in via telematica, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione dei codici tributi per i quali è stato effettuato il versamento, per consentire all'ente di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate.

Considerato inoltre che l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione dello stesso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo l'incasso di residui attivi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui già stralciati dal conto del bilancio, ovvero il miglioramento della riscossione in conto residui, con conseguente futura riduzione della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori, permettendo la tempestività del pagamento dei fornitori.

Valutato, sulla base dell'ipotetico tasso di adesione dei debitori alla definizione agevolata, che l'ente beneficerebbe di maggiori riscossioni in conto residui, rispetto a quello ordinariamente conseguibili;

Considerato che l'ente, al fine di agevolare l'adempimento di somme in buona parte risalenti nel tempo, intende dare applicazione alla suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati all'agente della riscossione;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare di comuni e province in materia di entrate.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, aderire alla facoltà di estensione della rottamazione di cui ai commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai debiti relativi alle entrate dell'ente contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione, nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 88 del 22.05.2026.

Richiamato l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'organo di revisione economico-finanziaria rende pareri obbligatori sui regolamenti in materia di entrate.

Dato atto del parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DICHIARAZIONE DI VOTO:

Il consigliere Schirru dichiara che sulla base di quanto detto dal Consigliere Lusso nell'intervento, esprime il voto contrario del Gruppo perché non condividiamo il principio di rottamazione, soprattutto di fronte ai grandi evasori che magari tengono chiusi i locali e non consentono lo sviluppo economico del territorio.

Il Consigliere Pani dichiara di aver già fatto la dichiarazione con quanto detto dal vicesindaco.

Il Consigliere Atzeni M. dichiara il voto favorevole del Gruppo

VOTAZIONE

Presenti	14
Assenti	4 (Peddis, Desideri, Atzeni E.)
Favorevoli	9
Contrari	0
Astenuti	5 (Schirru – Pilia – Aru – Tatti - Lussu)

VOTAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Presenti	14
Assenti	4 (Peddis, Desideri, Atzeni E.)
Favorevoli	9
Contrari	0
Astenuti	5 (Schirru – Pilia – Aru – Tatti - Lussu)

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della rottamazione dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Di dare atto che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Di dare atto che il procedimento di rottamazione dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione.

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Arbus.

Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, il presente provvedimento all'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le modalità che saranno dallo stesso pubblicate, entro il 30 giugno 2026.

Di dare atto che il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente, che deve avvenire in tempo utile per l'invio all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto della necessità di provvedere alla sua pubblicazione ed al successivo invio all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **28**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE: APPLICAZIONE AI CARICHI RELATIVI ALLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (OGGI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) DELLA ROTTAMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, DELLA LEGGE 30**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **08/07/2026**

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Benedetta Figus

Parere Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **08/07/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Benedetta Figus

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Salis Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giantonio Sau

PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il fino al

Arbus,

L'impiegato incaricato

Attesto che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Arbus,

L'impiegato incaricato
